

229. — 1426, ind. IV, Agosto 17. — c. 128 (126). — Patente ducale che accorda a Lorenzo Attendoli conte di Cotignola facoltà di arruolare 150 fanti e 250 cavalli oltre le milizie stabilite nel n. 222, ed alle stesse condizioni.

Data nel palazzo ducale.

230. — 1426, ind. V, Ottobre 26. — c. 164 (167) t.^o — Filippo Maria Anglo duca di Milano, conte di Pavia e d'Angera, signore di Genova nomina suoi procuratori fra' Filippo de' Proani maestro della casa di S. Antonio in Milano, il dottore Franchino da Castiglione e Giovanni de' Corvini di Arezzo, ambi consiglieri ducali, e dà loro facoltà di negoziare e conchiudere qualunque specie di trattato con il duca di Savoia, la signoria di Venezia, il comune di Firenze, con ciascuno di questi separatamente, e coi loro aderenti, alleati e raccomandati (v. n. 232).

Fatto in Abbiategrasso. — Testimoni: Francesco del fu Jacopo de' Barbavari e Maffeo del fu Ambrogio da Muzano, milanesi, segretari del duca, Brunoro figlio del podestà di Milano Maffeo di Gambara ed Andrea di Maffeo Birago, ambi camerlenghi del duca. — Atti Donato de Cisero da Erba figlio del fu Marchisio not. imp. e scrivano del duca.

231. — 1426, ind. IV, Novembre 11. — c. 148 (150). — Giorgio del fu Vulco per se ed in nome di Stefano despoto di Rascia, e Francesco Querini per la veneta Signoria, per togliere ogni ulterior causa di questione, e a maggior dichiarazione del n. 221 stabiliscono d' accordo i confini del territorio di Scutari con Drivasto descrivendoli particolarmente (vi sono nominati *Coponico*, *Clia* vecchia, i due castelli, il lago di Scutari il Drin, il Rioli, *Balezio*, S. Giovanni, Carpaneto, *Castelletto*, la cima di *Marmaa* (Marana), *Veschas*, i beni di Pietro Spano, il monte *Veletsich*, gli *Otti*, Stara, la casa di Benco *Otti*; il lago apparterrà a Venezia. Determinano egualmente i confini del distretto di Dulcigno (nominando i *Poprati*, S. Nicolò de la Foza, S. Sergio, *Iurovich*, S. Elia, *Monxuar*, S. Vladino (o *Vladimiro*), S. Maria di Roman, *Begazi*); quelli di S. Maria di *Rolezo* (nominandosi *Mostenz*; *Lastua*, *Linoberd*); quelli di Budua coi *Pastrovicchi* (nominando il fiume *Rieka*, il monte *Predigne*). Dichiarano quali *Pastrovicchi* debbano esser sudditi di Venezia e quali del signor Giorgio. Al metropolita sarà conservata la sua giurisdizione spirituale sulle chiese del suo rito, nei territorii veneti, quale l'aveva al tempo di Giorgio di Strazimir e di Balsa, non potendo però esso mettere igumeni nelle chiese di S. Pietro *de la Reda* e di S. Michele sotto Dulcigno senza licenza dei rettori veneti; così i vescovi soggetti a Venezia conservino le vecchie giurisdizioni nei domini del despoto e del signor Giorgio; e l'antica giurisdizione conservi pure l'arcivescovo di Antivari. Si stabiliscono i confini del territorio di Cattaro nominando *Yas*, la chiesa di S. Trifone, la scala di *Dubonizza*, *Villma Yama*, *Ponesdol*, *Drenoviz*, *Miscvaglava* (o *Nuscaglava*), S. Giorgio, la Porta di *Maistori*. I confini fra Cattaro e le Danize saranno determinati da probi uomini dei due distretti. Gli abitanti di Cattaro e territorio potranno frequentare i possedimenti del signor Giorgio, e viceversa, gli abitanti di questi quel distretto. Il detto signore potrà condurre e vender sale a Budua come già Giorgio Strazimir. I contraenti si daranno vicende-